

LE VIE DI COMUNICAZIONE SOTTOMARINE

CAVI E CONDOTTE



Glossario


Cavi sottomarini

- cavi telegrafici e telefonici
- cavi di comunicazione sottomarini della rete Internet


Condotte sottomarine

- principalmente condotte che trasportano idrocarburi (petrolio e gas), ma non ci si limita a questi usi; altri usi possono includere il trasporto di acqua dolce o altri materiali, come i rifiuti

1866 - primo cavo telegrafico sottomarino lungo il fondo dell'Oceano Atlantico per collegare Telegraph Field a Foilhommerum Bay sull'isola di Valentia (Irlanda) a Heart's Content a Terranova (ora parte del Canada).



I cavi sottomarini della rete internet (2021)



**Gasdotto
sottomarino
North Stream 2
(Russia-
Germania)**




Principali gasdotti nel Mediterraneo


Trans-Mediterranean Pipeline



EastMed Poseidon (progetto)



TurkStream and Blue Stream nel Mar Nero



Il regime previsto dalla CNUDM per cavi e condotte sottomarine

Nel mare territoriale (art. 21, par. 1, lett. c, CNUDM)

- Lo Stato costiero può emanare leggi e regolamenti relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale in merito alla protezione di cavi e condotte.

Nelle acque arcipelagiche

- Si applica l'art. 21, par. 1, lett. c), CNUDM
- Uno Stato-arcipelago deve rispettare i cavi sottomarini già messi in opera da altri Stati, che attraversino le sue acque senza toccare la costa. Uno Stato-arcipelago deve consentire la manutenzione e la sostituzione di tali cavi, non appena sia stato informato della loro posizione e della intenzione di riparazioni o sostituzioni. (art. 51, par. 2, CNUDM)

Sulla piattaforma continentale (art. 79 CNUDM)

- tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale
- lo Stato costiero ha il diritto di adottare **ragionevoli misure** per l'esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento causato dalle condotte, ma non può impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte.
- il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale è subordinato al consenso dello Stato costiero.
- lo Stato costiero ha il diritto di stabilire condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, ha giurisdizione su cavi e condotte installate o utilizzate nel quadro dell'esplorazione della sua piattaforma continentale, o dello sfruttamento delle sue risorse, o dell'impiego di isole artificiali, installazioni e strutture già sotto la sua giurisdizione.
- in occasione della posa di cavi e condotte sottomarine, gli Stati debbono tenere dovuto conto dei cavi e delle condotte già in posizione. In particolare, non deve essere pregiudicata la possibilità di riparare quelli già esistenti.

Nella ZEE (art. 58, par. 1-2, CNUDM)

- Tutti gli Stati hanno il diritto di posare condotte e cavi sottomarini nella ZEE, alle stesse condizioni previste per la posa sul fondo dell'alto mare

Prassi statale:

- la legge sulla piattaforma continentale maltese offre interessanti spunti di riflessione: essa stabilisce che il governo maltese può regolamentare la posa, la manutenzione e il monitoraggio di cavi e condotte sottomarine, nonché proibire o limitare qualsiasi attività che possa interferire con la difesa nazionale o con le suddette infrastrutture.
- regolamenti simili a quello di Malta, volti ad affermare la giurisdizione dello Stato costiero attraverso l'autorizzazione del percorso per la posa di cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale, si trovano anche nelle legislazioni nazionali di Brasile, Capo Verde, Cina, Portogallo, Federazione Russa, Malesia, Mauritius, India, Pakistan, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Sao Tomé e Príncipe, Sierra Leone, Trinidad e Tobago, Uruguay e Vietnam.

Nota:

Esiste un'altra convenzione internazionale che si applica alla ZEE ("o, se uno Stato parte non ha istituito tale zona, un'area al di là del mare territoriale di tale Stato e ad esso adiacente, definita in conformità con il diritto internazionale e che non si estende oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base da cui si misura la larghezza del suo mare territoriale") che tiene conto della sua interazione con i cavi e le condotte sottomarine, la **Convenzione internazionale di Nairobi sulla rimozione dei relitti del 2007:**

- all'art. 6 indica, tra l'altro, la «vicinanza di installazioni offshore, oleodotti, cavi di telecomunicazione e strutture simili» (lettera n) come uno dei criteri per stabilire se un relitto rappresenti un pericolo e, quindi, debba essere soggetto a rimozione.

Sul fondo dell'alto mare (art. 112 CNUDM)

- Tutti gli Stati hanno il diritto di posare condotte e cavi sottomarini sul fondo dell'alto mare al di là della piattaforma continentale.
- In occasione della posa di cavi e condotte sottomarine, gli Stati debbono tenere dovuto conto dei cavi e delle condotte già in posizione. In particolare, non deve essere pregiudicata la possibilità di riparare quelli già esistenti.

... l'interazione con la Zona internazionale dei fondi marini (Area):

Art. 145 (Protezione dell'ambiente marino)

Per quanto concerne le attività condotte nell'Area, devono essere adottate, conformemente alla presente Convenzione, le misure necessarie ad assicurare, efficacemente la protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi che potrebbero derivare da dette attività. A tale scopo l'Autorità adotta norme, regolamenti e procedure appropriate tendenti, tra l'altro a:

- a) prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento e gli altri rischi cui è sottoposto l'ambiente marino, ivi compreso il litorale, nonché ogni interferenza nell'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, dedicando una particolare attenzione alla **esigenza di proteggere tale ambiente dagli effetti nocivi derivanti da attività quali** la trivellazione, il dragaggio, lo scavo, l'eliminazione dei rifiuti, **la costruzione e l'attivazione o la manutenzione** di installazioni, **di oleodotti e di altre strutture collegate a dette attività;**
- b) proteggere e conservare le risorse naturali dell'Area e prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino.

Secondo la dottrina:

- l'art. 145(a) CNUDM non conferisce all'Autorità la competenza a regolamentare tutte le condotte dell'Area, ma solo quelle direttamente connesse all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse dell'Area (ad esempio, quelle destinate all'estrazione e al prelievo delle risorse dell'Area, e quelle destinate al drenaggio delle acque, alla separazione preliminare e allo smaltimento di materiali non commerciali che saranno scartati nel processo di sfruttamento delle risorse dell'Area).
- non copre le condotte che transitano nell'Area, le condutture non collegate a una risorsa dell'Area che si collegano a un impianto o a una nave in alto mare sopra l'Area e destinate a uno spazio marittimo sotto giurisdizione nazionale, e soprattutto le condotte che trasportano risorse dall'Area verso spazi sotto giurisdizione nazionale.



TIDM (Camera per le controversie sui fondali marini),
Responsibilities and Obligations of States with respect to Activities in the Area,
Opinione consultiva, 1° febbraio 2011:
solo il trasporto, la lavorazione e la commercializzazione dei minerali dell'Area non sono inclusi
nell'espressione «attività nell'Area» utilizzata nell'art. 145 CNUDM.

Per quanto riguarda la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di tutte le condotte nell'Area che non si qualificano come "attività nell'Area" e non sono di competenza dell'Autorità:

- **Art. 209, par. 2, della Parte XII della CNUDM:** gli Stati adottano leggi e regolamenti «per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino derivante da attività svolte nell'Area da navi, installazioni, strutture o altre imbarcazioni, battenti la loro bandiera, registrate sul loro territorio o sotto la loro autorità, a seconda dei casi»; tali leggi e regolamenti non devono essere meno efficaci delle norme, dei regolamenti e delle procedure stabilite ai sensi della Parte XI dell'UNCLOS dall'Autorità.

➤ **Va notato che la CNUDM tace sul regime giuridico dei cavi nell'Area.**

Nella Bozza di Regolamento sullo sfruttamento delle risorse minerarie nell'Area:

- non sembra esserci alcuna differenza di regime tra cavi e condotte nell'Area e tra i differenti tipi di condotte. In particolare, nel processo di valutazione dei richiedenti un contratto di sfruttamento, la Commissione giuridica e tecnica dell'Autorità deve assicurarsi che il piano di lavoro proposto dal richiedente «preveda attività di sfruttamento che tengano ragionevolmente conto di altre attività nell'ambiente marino, tra cui la navigazione, la posa di cavi e condotte sottomarine, la pesca e le attività di ricerca scientifica di cui all'articolo 87 della Convenzione» (art. 14(3)(d)) e che, dopo l'aggiudicazione del contratto, l'appaltatore deve adottare «tutte le misure necessarie per non danneggiare i cavi o le condotte sottomarine nell'area coperta dal contratto» (art. 31(1)).

Lacune principali del regime della CNUDM

Va notato che l'UNCLOS tace su alcuni aspetti riguardanti i cavi e le condotte sottomarine, in particolare:

- sull'interazione tra le indagini per la posa di cavi e condutture sottomarine e le attività di ricerca scientifica marina ("MSR")
- sull'interazione tra le attività relative alla posa, alla manutenzione e alla sostituzione di cavi e condutture sottomarine e il regime del patrimonio culturale sottomarino.

La repressione delle condotte illecite contro condotte o cavi sottomarini [obblighi di legiferare]

- **Art. 113 CNUDM:** Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a definire come reati perseguibili la rottura o il danneggiamento deliberato o imputabile a negligenza colposa, da parte di navi che battono la sua bandiera o di persone che ricadono sotto la sua giurisdizione, di condotte o cavi dell'alta tensione sottomarini, come pure di cavi telegrafici o telefonici nell'alto mare in modo che vengano interrotte o ostacolate le comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Questa disposizione viene applicata anche nel caso di qualunque comportamento che appaia suscettibile di provocare tale rottura o danneggiamento, o che sia intenzionalmente diretto a provarli. Non viene tuttavia applicata nel caso di rotture o danni provocati da persone che hanno agito al solo scopo legittimo di salvare se stessi o la propria nave, dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare rotture o danneggiamento.
- **Art. 114 CNUDM:** Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che, qualora persone soggette alla sua giurisdizione che siano i proprietari di un cavo o di una condotta sottomarini situati nell'alto mare, nel posare o riparare quel cavo o quella condotta, provochino rotture o danni a un altro cavo o condotta, esse sopportino il costo delle riparazioni.
- **Art. 115 CNUDM:** Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che il proprietario di una nave, che possa dimostrare di aver subito la perdita di un'ancora, di una rete o di qualunque altra attrezzatura di pesca al fine di evitare danni a una condotta o cavo sottomarino, sia indennizzato dal proprietario di essi, a condizione che il proprietario della nave abbia adottato ogni ragionevole misura di precauzione.

- Queste norme riproducono, con alcuni aggiustamenti e modifiche, le norme della Convenzione sulla protezione dei cavi sottomarini del 1884 estendendole anche alle condotte sottomarine.
- Va notato che pochi Stati hanno adottato leggi e regolamenti ai sensi dell'art. 113 per proteggere i cavi e le condutture sottomarine.
- Va notata una differenza significativa tra la CNUDM e la Convenzione del 1884: l'art. 10 della Convenzione del 1884 stabiliva che le navi da guerra e le altre navi governative hanno il diritto di verificare la nazionalità di una nave mercantile se questa è sospettata di aver rotto un cavo sottomarino: questa disposizione, tuttavia, prevedeva solo la visita in alto mare, non l'arresto o addirittura la perquisizione. => La Convenzione di Parigi si discosta dal concetto di giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle navi, come stabilito dall'art. 92 CNUDM.
- Il regime giuridico della CNUDM, particolare l'art. 113, non prende in considerazione le minacce alla sicurezza come gli atti deliberati di furto di cavi, il sabotaggio intenzionale di cavi e condotte sottomarine o di terrorismo internazionale.
- Più in generale, la CNUDM non prevede alcun obbligo per gli Stati di cooperare nella repressione di atti illeciti contro cavi o oleodotti, o di perseguire la cooperazione in materia penale, anche in termini di assistenza reciproca.

Possibile soluzione:

- in dottrina, è stato proposto di istituire un regime giuridico per la lotta e la repressione delle attività illecite contro i cavi sottomarini simile a quello adottato per la pirateria marittima.